



VITTORIO EMANUELE II

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno adottato;
Noi abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1.

Le Divisioni e le Province, i Comuni, gli Istituti di carità e di beneficenza, le Fabbricerie ed altre Amministrazioni delle chiese, i Benefizi ecclesiastici e le Cappellanie anche laicali, le Case religiose, i Seminari, le Confraternite, le pie Associazioni di esercenti arti o mestieri, gli Istituti religiosi dei culti tollerati, ed ogni altro Corpo o Stabilimento di *mano morta*, pagheranno, a cominciare dal primo luglio mille ottocento cinquant'uno, un'annua tassa corrispondente ad una parte aliquota del reddito che ritraggono da beni stabili, da capitali, da rendite fondiari, o da censi. Nel computo di detto reddito non si comprenderanno le rendite sul Debito Pubblico dello Stato.

Art. 2.

Il reddito imponibile degli stabili sarà determinato dal valore locativo o reale o presunto dei medesimi.

Art. 3.

Quanto al reddito delle case e degli altri edifizi contemplati nella Legge del 31 marzo mille ottocento cinquant'uno, servirà di base per l'applicazione della tassa suddetta la valutazione che avrà luogo a termini della stessa Legge, ed avrà l'effetto triennale previsto dall'articolo decimosesto della medesima.

La valutazione dei beni rurali avrà parimenti effetto per un triennio.

Art. 4.

La quotità della tassa in proporzione del reddito tassabile sarà di cinquanta centesimi per ogni cento lire per gli Istituti di carità e di beneficenza regolati dalle Leggi del ventiquattro dicembre mille ottocento trentasei, e primo marzo mille ottocento cinquanta, e di quattro lire per cento per tutti gli altri Corpi e Stabilimenti di *mano morta*.

Art. 5.

Tutti gli amministratori o rappresentanti dei Corpi o Stabilimenti di *mano morta* che abbiano beni, capitali, o rendite di cui all'articolo primo, dovranno fra sessanta giorni dalla data della presente Legge fare esatta consegna del reddito che ritraggono da ciascuno di essi.

La consegna sarà fatta all'Agente delle Finanze da designarsi in apposito regolamento.

Quanto alle case ed edificii contemplati nella Legge del trent'uno marzo mille ottocento cinquant'uno basterà che si riferiscano alla consegna fatta a termini della medesima, indicandone la data e l'ufficio del Sindaco a cui fu fatta.

Art. 6.

I consegnanti sono tenuti di unire alle consegne per quanto spetta ai beni affittati, una copia in carta libera delle scritture d'affittamento, ed in difetto di esse, una dichiarazione firmata da essi e dall'affittaiuolo, dalla quale apparisca l'entità della locazione e l'ammontare del fitto.

In mancanza di tale corredo, la consegna si avrà per non eseguita nella parte per cui mancano i documenti.

Nel caso d'impossibilità del consegnante a procurarsi la firma dell'affittaiuolo per la dichiarazione sovra accennata, egli dovrà farne menzione espressa nella dichiarazione medesima, accennandone le cause.

Art. 7.

I Corpi o Stabilimenti di *mano morta* che hanno bilanci approvati dall'Autorità amministrativa, potranno supplire ai documenti di cui all'articolo precedente mediante la presentazione di un estratto autentico dell'ultimo bilancio approvato.

Art. 8.

Entro la prima quindicina, di dicembre di ciascun anno, gli amministratori o rappresentanti, di cui all'articolo quinto, dovranno consegnare all'Agente delle Finanze le variazioni avvenute nel patrimonio tassabile, e ciò nella forma avanti prescritta.

In difetto di questa consegna, saranno fatti i ruoli per l'anno successivo sulla base delle consegne precedenti, salvi gli aumenti che risultassero doversi stabilire d'ufficio.

Art. 9.

Chi ometterà la consegna nel termine stabilito, incorrerà in una pena pecuniaria eguale al triplo della tassa, dovuta pel reddito non consegnato.

Se la consegna fatta nel detto termine sarà minore del vero, il consegnante incorrerà per la parte omessa nella stessa pena, quando si tratti di fitti reali, interessi di capitali mutuati, rendite o censi, qualunque sia l'infedeltà della consegna. Quando invece si tratti di fitti presunti, non si farà luogo all'applicazione della pena, se il divario non sarà maggiore del quarto.

Art. 10.

L'Agente delle Finanze, se riconoscerà esatta la consegna, proporrà in conformità di essa la quota da imporsi al consegnante.

Se invece avrà motivo di crederla incompleta od infedele, procederà ad una liquidazione suppletiva e la notificherà all'interessato, affinché nel caso di dissentimento presenti nel termine di quindici giorni le sue contro osservazioni.

L'Agente delle Finanze sottometterà quindi all'Intendente uno stato nel quale saranno indicate le ricevute consegne, le rettificazioni consentite o contestate, e le definitive sue proposizioni motivate.

Art. 11.

L'Intendente, sentiti gli interessati, ed assunte ove d'uopo maggiori informazioni, stabilirà definitivamente la somma per cui ciascuno sarà tassato, statuendo in via amministrativa sopra le insorte controversie, salvo sempre agli interessati il ricorso in via contenziosa nelle forme stabilite pel contenzioso relativo alla tassa di successione.

Art. 12.

Le quote appurate saranno iscritte in un elenco generale per ciascuna Tappa d'Insinuazione da trasmettersi dall'Intendente all'Agente delle Finanze, al quale ne spetterà la riscossione.

La tassa sarà pagata a semestri maturati.

Art. 13.

Si prescrivono col trascorso di cinque anni le annualità di tassa riferibili a rendite non consegnate.

Col trascorso di due anni dall'effettuato pagamento della tassa saranno prescritte tanto l'azione del fisco per supplementi di tassa sulle consegne insufficienti, quanto l'azione dei contribuenti per restituzione di somme pagate.

Art. 14.

Sono esenti, dall'osservanza della presente Legge i Corpi o Stabilimenti di *mano morta*, il di cui reddito derivante dai beni di cui all'articolo primo non ecceda le lire cento.

Art. 15.

Gli Istituti di carità e beneficenza regolati dalle Leggi del ventiquattro dicembre mille ottocento trentasei, e primo marzo mille ottocento cinquanta, saranno esenti dalla tassa per le case o per quelle porzioni di casa che servono all'uso immediato di pio Stabilimento.

Sono pure esenti le case o porzioni di casa che servono all'abitazione dei parroci, ovvero dei ministri dei culti tollerati, i quali ricevono congruo assegnamento, dallo Stato o dai Comuni, e quelle che servono per l'amministrazione comunale, e per gli uffici da questa dipendenti, come pure quelle che dai Comuni fossero destinate per l'istruzione, o per opere di pubblica beneficenza.

Art. 16.

La presente Legge non sarà applicabile agli interessi dovuti dalla cassa dei depositi, e dei prestiti, se non quando alla restituzione dei capitali depositati sia fissato un termine maggiore di un anno.

Il Ministro Segretario di Stato delle Finanze è incaricato dell'esecuzione della presente Legge, che sarà registrata al Controllo Generale, pubblicata ed inserita nella Raccolta degli Atti del Governo.

Dat. Torino addì 23 maggio 1851.

VITTORIO EMANUELE

V.° ALFONSO LA MARMORA.

V.° GALVAGNO.

V.° COLLA.

C. CAVOUR.